CAMERA DEI DEPUTATI N. 1673

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato PAVONE

Presentata il 7 luglio 1969

Provvidenze a favore dei barcaiuoli addetti al trasporto merci, persone e posta sulle navi in servizio sovvenzionato con le isole Eolie

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'imbarco e lo sbarco dei passeggeri, delle merci (escluso il maneggio a terra di spettanza dei lavoratori portuali) e dei colli postali nelle isole Eolie vengono eseguiti da barcaiuoli, localmente raggruppati in organismi denominati « rolli ».

Il servizio disimpegnato dai predetti lavoratori è indispensabile per assicurare i collegamenti via mare delle isole Eolie, poiché, esse, ad eccezione di Lipari, Santa Marina Salina e Rinella, non dispongono ancora di pontili di approdo, sicché per toccare terra occorre procedere al trasbordo dalle navi a mezzo di piccole imbarcazioni a remi.

Per gli scali di Lipari, Santa Marina Salina e Rinella, va tenuto conto che i pontili sono agibili quando le condizioni del mare lo consentono, mancando il ridosso. Pertanto occorre tenere in efficienza le barche ed in ogni caso avere sempre pronti i lavoratori che, per le navi che attraccano svolgono le funzioni di ormeggiatori.

Le operazioni di cui trattasi ed il personale che vi è addetto sono disciplinati dall'amministrazione marittima, trattandosi di servizio di pubblico interesse. Tuttavia i proventi che i barcaiuoli riescono a realizzare risultano assai modesti a causa del carattere discontinuo del lavoro e della impossibilità di elevare oltre certi limiti, socialmente e politicamente congrui, le tariffe per il servizio, sicché ne derivano disagi ai lavoratori addetti, nonché pregiudizio alla regolarità delle operazioni e alla necessaria continuità della disponibilità dei mezzi e del personale.

Va anche tenuto presente che per le barche impiegate il costo di esercizio e l'ammortamento gravano sui salari dei lavoratori.

Per ovviare alla suesposta situazione, dannosa e aleatoria sia per i barcaiuoli, sia per i passeggeri, sia, in genere, per le popolazioni delle isole Eolie, occorre assicurare ai barcaiuoli stessi un salario minimo attraverso un adeguato intervento finanziario dello Stato.

L'entità di tale intervento dovrà corrispondere alla differenza fra detto salario minimo ed i guadagni effettivamente realizzati. Più precisamente, tenuto conto del numero dei barcaiuoli, del numero e delle caratteristiche dei mezzi nautici necessari per assicurare il

servizio, della media dei guadagni realizzati da ciascun barcaiuolo nell'ultimo biennio, nonché infine dell'entità del salario minimo che si ritiene di garantire, l'intervento stesso può essere determinato in lire 86.000.000 all'anno.

Occorre notare che se lo Stato dovesse provvedere a costruire i necessari pontili e banchine la spesa per tali opere supererebbe di gran lunga quella che deriverebbe da un intervento quale quello sopra indicato.

Al fine di attuare la prospettata provvidenza provvede l'unita proposta di legge, con la quale:

all'articolo 1 vengono stabiliti il titolo e l'importo annuo della sovvenzione statale, come pure i soggetti beneficiari della provvidenza, precisando che saranno considerati tali coloro i quali svolgono il servizio in parola organizzati nelle forme riconosciute dal Ministero della marina mercantile a norma del codice della navigazione e del relativo regolamento di esecuzione;

all'articolo 2 si precisa che spetta al predetto Ministero determinare di volta in volta la misura unitaria della integrazione, nonché la periodicità e la modalità della erogazione di essa;

con l'articolo 3, infine, viene indicata la copertura dell'onere che il provvedimento comporterà. A titolo di maggior precisione si riporta tuttavia una tabella che si ritiene possa dare una esatta valutazione dell'onere.

Salario minimo annuo lire 1.000.000×60 lavoratori .	L.	60.000.000
Oneri riflessi comprendenti la quiescenza 80 per cento	»	48.000.000
Totale . . .	L.	108.000.000
Incassi medi attuali . . .	L.	26.500.000
	L.	81.500.000
Mantenimento ed ammortamento mezzi	»	4.500.000
Integrazione minima . . .	L.	86.000.000

Confido pertanto che gli onorevoli colleghi vorranno confortare della loro adesione la presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Ai barcaiuoli addetti all'imbarco e sbarco dei passeggeri, delle merci e dei colli postali nelle isole Eolie e organizzati a norma del codice della navigazione e del relativo regolamento d'esecuzione, è concessa una sovvenzione annua di lire 86.000.000, al fine di assicurare loro un salario minimo.

ART. 2.

La misura della sovvenzione, *pro capite*, la periodicità e la modalità della sua erogazione saranno stabilite dal Ministro della marina mercantile.

ART. 3.

All'onere di 86.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1970 si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, destinato a far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.